



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 252 del 02/09/2020

Oggetto: Convenzione per l'accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi degli operatori dell'ISPRO		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Veronica Margelli
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno
€ 4.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2020
€ 12.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2021
€ 12.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2022
€ 12.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2023
€ 12.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2024
€ 8.000	3B02030101 "Servizi mensa da pubblico"	2025

Eseguibile a norma di Legge dal 02 SET. 2020

Pubblicato a norma di Legge il 02 SET. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il ~~02 SET. 2020~~

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e sul regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490/2018 con la quale è stato approvato lo Statuto e il Regolamento di organizzazione di ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma dell'Istituto;

Richiamato:

- il regolamento ISPRO sulla organizzazione del rapporto di lavoro approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 9 ottobre 2009 ed in particolare l'art. 7 che disciplina l'utilizzo del servizio mensa da parte dei dipendenti dell'Istituto;

Premesso che:

- la legge n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art. 15 prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (conferenza dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- secondo quanto disposto dai CCNL/CCNL integrativi del personale del comparto, della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza tecnico-professionale amministrativa del servizio sanitario nazionale, le aziende devono garantire a tutti i dipendenti il servizio di mensa attraverso mense di servizio o con modalità sostitutive;
- ISPRO:
 - non ha al proprio interno un servizio mensa;
 - ha stipulato una convenzione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 20 giugno 2017 per fare accedere i propri operatori alla mensa aziendale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi (AOUC);
- la suddetta convenzione è scaduta in data 28 agosto 2020 e non prevede possibilità di rinnovo;

Dato atto che:

- al fine di garantire la continuità del servizio mensa ai propri operatori, ISPRO ha manifestato ad AOUC la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione attraverso la stipula di un nuovo accordo convenzionale, tenuto conto dell'esito positivo della collaborazione intercorsa, come da e-mail agli atti del 29 maggio 2020;

Preso atto che:

- AOUC, con e-mail del 20 luglio 2020 agli atti, ha dato riscontro positivo alla manifestazione di volontà di ISPRO per la prosecuzione della collaborazione tramite un nuovo accordo convenzionale, inviandone una bozza di testo;
- le parti hanno raggiunto un accordo sul testo convenzionale così come allegato al presente atto (Allegato lettera "A"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

- l'accordo convenzionale, di cui all'Allegato lettera "A" del presente atto, non comporta variazioni di costi per ISPRO rispetto al precedente testo convenzionale;
- l'accesso al servizio mensa è garantito anche per il personale interinale di ISPRO;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Aziendale sul nuovo accordo convenzionale come da e-mail del 28 luglio 2020 depositata agli atti;

Dato atto altresì che:

- la convenzione di cui all'Allegato lettera "A" del presente atto ha validità quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo tramite scambio di corrispondenza tra le parti per un'ulteriore annualità;
- la disciplina della collaborazione contenuta nel nuovo accordo convenzionale di cui all'Allegato lettera "A" si applica anche al servizio eventualmente erogato a favore di ISPRO nelle more della contrattazione e formalizzazione del nuovo rapporto contrattuale, garantendo di fatto la prosecuzione del servizio mensa senza interruzioni;
- ISPRO si impegna a corrispondere ad AOUC, per la fornitura del servizio mensa, € 4,72 (iva inclusa) per ogni pasto consumato da ciascun operatore;
- il costo presunto per la durata complessiva dell'accordo convenzionale, sulla base dell'andamento storico di tali costi, è pari ad € 60.000 (iva inclusa);
- i costi previsti (iva inclusa), per il servizio di cui sopra, saranno imputati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02030101, "Servizi mensa da pubblico" così come segue:
 - € 4.000,00 per l'anno 2020 (aut. n. 16/2020);
 - € 12.000,00 per l'anno 2021;
 - € 12.000,00 per l'anno 2022;
 - € 12.000,00 per l'anno 2023;
 - € 12.000,00 per l'anno 2024;
 - € 8.000,00 per l'anno 2025.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione della convenzione di cui all'Allegato lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge per motivi di urgenza correlati alla necessità di garantire la continuità del servizio di fornitura mensa agli operatori ISPRO, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo convenzionale di cui sopra;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Acquisito il visto di regolare imputazione di spesa da parte della S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi, di cui all'allegato Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il costo presunto per la durata complessiva dell'accordo convenzionale, sulla base dell'andamento storico di tali costi è pari ad € 60.000 (iva inclusa), tenuto conto che ISPRO si impegna a corrispondere ad AOUC, per la fornitura del servizio mensa, € 4,72 (iva inclusa) per ogni pasto consumato da ciascun operatore;
3. di dare atto che i costi previsti iva inclusa per il servizio di cui sopra saranno imputati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02030101, "Servizi mensa da pubblico" ripartiti come segue:
 - € 4.000,00 per l'anno 2020 (aut. n. 16/2020);
 - € 12.000,00 per l'anno 2021;
 - € 12.000,00 per l'anno 2022;
 - € 12.000,00 per l'anno 2023;
 - € 12.000,00 per l'anno 2024;
 - € 8.000,00 per l'anno 2025;


4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati alla necessità di garantire la continuità del servizio di fornitura mensa agli operatori ISPRO, nelle more della sottoscrizione del suddetto accordo convenzionale;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione per l'accesso alla mensa
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
degli operatori dell'ISPRO

n. pagine 17

Strutture aziendali da partecipare:

Direzione Aziendale

Dipartimento Amministrativo

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.S. Personale

ALLEGATO LETTERA "A"

DELIBERA N. 252

DEL 02 SET. 2020

CONTRATTO PER L'ACCESSO ALLA MENSA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA CAREGGI DEGLI OPERATORI DELL' ISPRO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE, (di seguito denominata "Azienda") nella persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve il 29.02.1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera stessa in Firenze, Largo Brambilla, 3 P. IVA 04612750481;

E

L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA, (di seguito denominata "ISPRO"), con sede a Firenze (FI) via Cosimo il Vecchio,2 nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia stessa in Firenze, codice fiscale 94158910482, Partita IVA 05872050488

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO

1. L'Azienda consentirà l'accesso alla propria mensa agli operatori dell'ISPRO i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla UOC Rapporti con ESTAR.

2. L'operatore dell'ISPRO avente diritto al trattamento vitto ai sensi del presente accordo, sarà munito dall'Azienda di specifico badge intestato all'ISPRO, recante il suo cognome e

nome.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'accesso alla mensa sarà consentito esclusivamente agli operatori comunicati preventivamente dall'ISPRO all'Azienda, di cui al precedente art. 1.

ART. 3 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA

1. L'ISPRO per ogni pasto consumato da ciascun operatore corrisponderà all'Azienda la somma di € 4,72 € (IVA inclusa).

2. L'Azienda emetterà mensilmente una fattura riepilogativa sulla base del numero dei pasti consumati per ogni nominativo.

3. Si evidenzia che, in osservanza della disciplina in materia di fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, le fatture dovranno essere recapitate all'ISPRO in formato 3 elettronico tramite Sistema di Interscambio (SdI), e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

4. Per quanto sopra si specificano i seguenti estremi identificativi: Codice Univoco Ufficio: UFGYVH;

5. I suddetti costi potranno essere variati in corso di contratto, dall'Azienda per il cambiamento delle attuali condizioni inerenti l'erogazione del servizio mensa.

6. Tali variazioni saranno comunicate all'ISPRO con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), che potrà accettare, ovvero rescindere dal presente contratto con effetto immediato.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovrà essere versato dall'ISPRO all'Azienda con le seguenti modalità: accredito su conto Banca d'Italia - contabilità speciale - n. 0306163 intestato ad Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi INTESA SAN PAOLO S.p.a - Via Bufalini, 4 - 50121 Firenze - IBAN IT06V0306902887100000046016 intestato al Tesoriere della Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

2. Si evidenzia che l'Azienda provvederà a versare direttamente all'erario l'IVA addebitata dai fornitori, come disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

1. Il Presente accordo ha validità quinquennale dalla data della seconda sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di rinnovo per un'ulteriore annualità tramite scambio di corrispondenza, fatta salva la possibilità di disdetta, riconosciuta a entrambe le parti, da comunicare mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC, con preavviso di 60 giorni.

2. La disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche al servizio eventualmente erogato a favore dell'ISPRO nelle more della contrattazione e formalizzazione del nuovo rapporto contrattuale.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali, di cui l'Azienda ed il suo personale vengano a conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto del presente atto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono attività amministrative funzionali alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le parti è comunque obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

2. Per quanto riguarda le attività previste nella presente convenzione, Titolare del trattamento è ISPRO e l'Azienda è nominata responsabile del trattamento dei dati.

3. E' allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'atto di nomina a

Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE del 2016/679, allegato "1".

ART. 8 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le formali comunicazioni tra l'Azienda e l'ISPRO avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

Azienda: **aoucareggi@pec.it**

ISPRO: **ispro@postacert.toscana.it**

ART. 9 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione dei contenuti del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 10 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Le spese di bollo della presente convenzione pari a n. 5 marche da bollo da € 16,00 cadauna, sono a carico dell'ISPRO.

2. Le spese di bollo sono assolte in maniera digitale come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in favore di ISPRO (autorizzazione Agenzia delle Entrate Firenze 3 n. prot. 51765 del 7 novembre 2008).

3. La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

4. Il presente atto è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n.241 del 1990, mediante sottoscrizione con firma elettronica avente le caratteristiche

di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale.

5. Il presente contratto consta di n. 10 articoli e di n. 6
pagine.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore Generale

Dr. Rocco Donato Damone

Per l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), di seguito denominato "ISPRO", P. IVA 05872050488, Codice Fiscale 94158910482, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2, nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, di cui al Decreto del Presidente della G.R.T. n. 177 del 16.12.2016, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dello stesso ISPRO, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, di seguito anche come "Titolare",

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, di seguito denominata "AOUC/Azienda", Partita IVA 04612750481 con sede legale in Largo Brambilla 3 - Firenze, nella persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve il 29.02.1956, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede di AOUC, di seguito anche come "Responsabile",

congiuntamente indicate anche come "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (ISPRO) da parte di un Responsabile del trattamento (AOUC) siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- ISPRO e l'Azienda hanno sottoscritto in data REP n.....del..... una convenzione, avente ad oggetto "Convenzione per l'accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi dei dipendenti di ISPRO" e che risulta in prossimità di scadenza;

- la suddetta convenzione non è rinnovabile e che pertanto le parti si sono accordate sulla stesura di un nuovo accordo di collaborazione avente il medesimo oggetto, per garantire la continuità del servizio;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato ad AOUC (di seguito “Responsabile” e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) la fornitura del servizio mensa per i propri dipendenti, come da contratto di cui alla delibera ISPRO n. 158 del 20.06.2017 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comportano il trattamento di dati personali di titolarità di ISPRO;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

ISPRO, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), AOUC quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare ISPRO e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

Per quanto riguarda i dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR, e in particolare relativamente alla fornitura di pasti dietetici connessi a particolari condizioni di salute, si specifica che tali dati verranno comunicati direttamente al Responsabile, dal dipendente ISPRO interessato (art. 9, paragrafo 2 a del GDPR). Il Responsabile pubblicherà sul proprio sito istituzionale le modalità di trattamento di tali dati, che comunque non rientrano nella titolarità di ISPRO.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- dipendenti ISPRO.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con

il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali particolari degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali particolari fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di sub-fornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da

parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li _____

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO)
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi (AOUC)
Il Direttore Generale
Dr. Rocco Donato Damone